

Nota Metodologica

L'Istat rende disponibili i dati sulla struttura e dimensione dei gruppi di impresa presenti in Italia nel 2012 secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007¹, entrata in vigore dal 1 gennaio 2008. Le informazioni sono tratte dal Registro statistico dei gruppi di imprese, costruito in ottemperanza alle disposizioni dei Regolamenti europei n. 177/2008 e n. 696/1993 secondo una metodologia armonizzata approvata da Eurostat, L'Archivio è realizzato integrando fonti amministrative e fonti statistiche.

La popolazione presa in considerazione per la ricostruzione dei gruppi è composta da tutte le società di capitali appartenenti a gruppi e incluse nel campo di osservazione del Registro statistico delle imprese attive (Asia²).

1) Il Registro Asia-Gruppi

I due Regolamenti europei che fanno riferimento ai gruppi di impresa sono il Regolamento Comunitario n. 696/1993 sulle unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema produttivo nella Comunità e il Regolamento Comunitario n. 177/2008³ per il coordinamento comunitario nella realizzazione degli archivi delle imprese a fini statistici.

Il Regolamento n. 696/1993⁴ definisce il gruppo di impresa come "un'associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non" avente "diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili" e in grado di "unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità". Il gruppo si caratterizza come "l'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono".

Tale definizione, sufficientemente generale per poter cogliere le molteplici configurazioni dei gruppi di impresa, non fornisce criteri immediati per una sua implementazione negli archivi statistici, dove, secondo il Regolamento n. 177/2008, devono essere registrati i legami di controllo tra le imprese sia a livello nazionale che a livello multinazionale e alcune caratteristiche salienti del gruppo di appartenenza. A questa esigenza operativa ha risposto la metodologia armonizzata messa a punto da Eurostat in collaborazione con gli Istituti Statistici dei Paesi Membri nell'ambito del Working Group "Enterprise Groups" e pubblicata nel capitolo 21 del Recommendation Manual on Business Registers.

La metodologia non presuppone l'individuazione di fonti amministrative o statistiche identiche per struttura e contenuto in tutti i Paesi Membri, ma fornisce concetti base e criteri operativi applicabili a prescindere dalle specifiche fonti disponibili, sufficienti a garantire la confrontabilità internazionale delle statistiche prodotte. In particolare stabilisce che il legame di associazione, indicato dal Regolamento n. 696/1993, debba concretizzarsi a fini operativi in un effettivo legame di controllo, esercitato, in via diretta o indiretta, da parte del vertice del gruppo su tutte le altre imprese che lo compongono.

¹Tale classificazione costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE Rev. 2, adottata in sede comunitaria e approvata con Regolamento CE n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006, pubblicato sull'Official Journal del 30 dicembre 2006. Informazioni sulla nuova classificazione sono sintetizzate nella nota metodologica e disponibili nel sito <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/>.

² In questa pubblicazione sono escluse dal campo di osservazione le attività economiche relative a: agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A della classificazione NACE Rev. 2); amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (sezione O); attività di organizzazioni associative (divisione 94); attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze (sezione T); organizzazioni ed organismi extraterritoriali (sezione U); le unità classificate come istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit.

³Il registro Asia nasce in base al Regolamento del Consiglio Europeo n.177/2008 del 20 febbraio 2008, che stabilisce una struttura comune per i registri di impresa utilizzabili ai fini statistici.

⁴Regolamento del Consiglio Europeo n. 696/1993 del 15 marzo 1993 relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, Official Journal n.. L76/1-11, del 30 Marzo 1993.

Il concetto di controllo è definito nel Regolamento Europeo n. 549/2013 Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010), che al §2,35 e seguenti recita: *“Per controllo di una società finanziaria o non finanziaria si intende la capacità di determinarne la strategia generale, ad esempio attraverso la scelta degli amministratori più idonei se necessario, Una unità istituzionale — un'altra società, una famiglia o una unità delle amministrazioni pubbliche — esercita il controllo su una società o quasi- società quando detiene la proprietà di più della metà delle azioni con diritto di voto o controlla in altro modo più della metà dei voti degli azionisti, Inoltre, una amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in forza di leggi, decreti o regolamenti specifici che le danno il diritto di indirizzare la gestione della società o di nominarne gli amministratori”*. Il SEC specifica inoltre che il concetto di controllo va inteso anche in senso indiretto.

I criteri operativi, improntati ai principi di oggettività, osservabilità e misurabilità delle informazioni utilizzate a fini statistici, prevedono che per poter istituire un legame di controllo tra imprese debba realizzarsi almeno una delle seguenti condizioni:

- un soggetto giuridico controlla direttamente, attraverso il possesso del 50% più uno dei diritti di voto, una società di capitali;
- un soggetto giuridico controlla indirettamente, tramite altre società controllate, una terza società di capitali;
- una società consolida integralmente il bilancio di un'altra società di capitali, anche se possiede una quota inferiore al 50% dei diritti di voto;
- più soggetti giuridici dichiarano alla competente autorità di vigilanza di controllare, in accordo tra loro, una società quotata sul mercato regolamentato del Paese Membro.

In Italia questi criteri sono coerenti con quanto disposto dalla disciplina civilistica dell' art. 2359 secondo cui *“sono considerate società controllate:*

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essi.*

Ai fini dell'applicazione dei n. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”.

2) La costruzione e l'aggiornamento del registro Asia-Gruppi

Le informazioni utilizzate dall'Istat per la costruzione dell'Archivio statistico dei gruppi di impresa provengono tutte da fonti amministrative e specificatamente da: 1) le dichiarazioni sulla struttura delle partecipazioni rilevanti rese alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; 2) le dichiarazioni degli elenchi dei soci delle società di capitale iscritti al Registro delle imprese, gestito dalle Camere di Commercio; 3) le informazioni desumibili dai bilanci civilistici e consolidati delle società di capitale; 4) le dichiarazioni dell'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche registrate nella banca dati CONSOC; 5) le dichiarazioni relative alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche al Dipartimento del Tesoro; 6) il data base della Corte dei Conti che contiene informazioni sulle partecipazioni delle regioni e degli enti locali.

Il riferimento normativo della prima fonte è l'articolo 120 del Testo Unico Finanziario D,Lgs, n. 58/1998, relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob. L'obbligo riguarda tutti “coloro che partecipano in una società con azioni

quotate in misura superiore al 2% del capitale⁵ (comma 2) e “tutte le società con azioni quotate che partecipano in misura superiore al 10% del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere” (comma 3).

La seconda fonte si basa sul terzo comma dall'articolo 2435 del codice civile relativo all'obbligo di pubblicazione dell'elenco soci e dei titolari di diritti su azioni o quote delle società residenti in Italia non quotate in mercati regolamentati. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso le Camere di Commercio “l'elenco dei soci (persone fisiche e giuridiche, residenti e non), riferito alla data di approvazione del bilancio con l'indicazione del numero delle azioni o quote possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime”, La dichiarazione deve essere resa la prima volta in fase di costituzione della società e annualmente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio⁶.

Queste due prime fonti coprono tutta la popolazione delle società di capitali (quotate e non) e forniscono una base di dati in cui l'informazione sulla struttura proprietaria è organizzata secondo un sistema di tipo bottom-up.⁷

La terza fonte informativa utilizzata per la realizzazione dell'archivio dei gruppi è costituita dai bilanci civilistici e consolidati delle società di capitale, per quanto attiene alle informazioni sulle partecipazioni dirette e indirette in essi riportate, secondo quanto richiesto dall'articolo 2427, punto 5) del codice civile e l'articolo 39 del D.lgs, n. 127/1991.

Rispetto alle due precedenti fonti quest'ultima presenta una struttura di tipo top-down⁸ delle informazioni, che consente non solo un raffronto immediato, ma anche il recupero, ai fini della copertura, di alcune unità inadempienti rispetto all'obbligo di dichiarazione dell'elenco soci. Inoltre i bilanci consolidati forniscono l'elenco delle partecipazioni di controllo dei principali gruppi italiani in società estere e indicazioni di carattere qualitativo per l'individuazione del controllo di fatto nel caso di Joint Ventures.

La quarta fonte utilizzata è la banca dati CONSOC, istituita dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), che regola la dichiarazione dell'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare, tale Legge prevede che le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali comunichino al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

La quinta fonte utilizzata si basa sull'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento del Tesoro, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni relative alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Tali comunicazioni vengono effettuate attraverso il Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), al Dipartimento del Tesoro.

⁵Al comma 1 si specifica che “per capitale di società per azioni” si deve intendere “quello rappresentato da azioni con diritto di voto”.

⁶L'elenco integrale dei soci viene ripresentato solo in caso di variazioni. Per la costruzione dell'archivio Gruppi vengono presi in considerazione solo i soci possessori di diritti di proprietà e di usufrutto sulle azioni.

⁷La struttura dell'informazione fornisce, per ciascuna società di capitale, l'elenco di tutti i suoi soci e quindi consente di ricostruire la catena di controllo del gruppo dal basso verso l'alto.

⁸La struttura dell'informazione fornisce, per ciascuna società di capitale che dichiara partecipazioni di controllo nel bilancio civilistico o consolidato, l'elenco di tutte le controllate (a vario livello e secondo diversi criteri) e quindi consente di ricostruire il gruppo (anche se non completamente) dall'alto verso il basso.

Sono oggetto della rilevazione le partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, ove si intende per partecipazione la posta dell'attivo patrimoniale che registra il valore dei diritti al capitale di altri enti.

Ai fini degli adempimenti in oggetto, occorre comunicare le quote o le azioni di società e/o enti, possedute direttamente o indirettamente dall'Amministrazione.

Non assumono rilevanza le situazioni di mera contribuzione e/o di sovvenzione che l'Amministrazione pubblica eroga, anche ordinariamente, a favore di altri enti. In particolare, l'Amministrazione deve comunicare, attraverso il Portale, i dati relativi a:

- le partecipazioni detenute direttamente dall'Amministrazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione;
- le partecipazioni detenute dall'Amministrazione in via indiretta, al 31 dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, tramite un'altra società/ente partecipata direttamente dall'Amministrazione stessa (cosiddette partecipazioni indirette di primo livello).

La sesta fonte utilizzata è il data base della Corte dei Conti che contiene informazioni sulle partecipazioni delle regioni e degli enti locali. Tali informazioni provengono da dichiarazioni dirette degli enti in questione, raccolte annualmente attraverso un'apposita indagine.

La metodologia di integrazione delle diverse fonti amministrative, partendo dai dati elementari sulla struttura delle partecipazioni dirette di tutte le società di capitale, individua i legami di controllo, esercitati sia direttamente che indirettamente, cui è soggetta ogni società di capitale secondo i criteri sopra riportati. Per ciascuna società controllata viene individuata la sua controllante prossima definita come "il primo soggetto fisico o giuridico che in linea gerarchica esercita per prima su di essa un controllo diretto o indiretto". La struttura del gruppo è infine ricostruita attraverso la sequenza continua dei legami tra le controllanti prossime, fino alla attribuzione del vertice ultimo all'intero gruppo.

Nel caso dei gruppi bancari, a partire dall'anno di riferimento 2010, le relazioni fornite dalle varie fonti vengono confrontate con l'Albo delle banche e dei gruppi bancari (Albo Gruppi BI) gestito dalla Banca d'Italia. L'Albo Gruppi BI contiene le imprese appartenenti ai gruppi bancari, così come definiti dall'art. 60 del TUB, ovvero oltre alla capogruppo, le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.

Nel caso di gruppi multinazionali a controllo ultimo estero la catena di controllo ricostruibile attraverso questa metodologia si interrompe alla prima controllante prossima non residente. In questo caso si parla di gruppi multinazionali troncati presenti nell'archivio. Queste strutture costituiscono la popolazione di riferimento della Rilevazione sulle Attività Internazionali delle Imprese (Inward FATS) svolta dall'Istat a partire da un campione selezionato dall'archivio, che rileva l'informazione sul controllo ultimo estero. Tale informazione, di natura statistica, viene utilizzata per aggiornare - relativamente alle imprese comprese nel campione e rispondenti alla rilevazione - l'archivio stesso per quanto riguarda il vertice ultimo dei gruppi e la loro nazionalità estera.